



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 16/2018** del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Catasto
- Edilizia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del fuoco



CATASTO

CATASTO

DOCFA – PRECISAZIONI IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

L'Ufficio Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, in riferimento alla presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, tramite dichiarazione Docfa, evidenzia alcuni aspetti riguardanti il tema dei tributi speciali catastali e fornisce le relative informazioni in merito alla loro applicazione nei casi di rettifica d'ufficio della rendita proposta con variazione della categoria.



Divisione Servizi

*Direzione Centrale Servizi Catastali,
Cartografici e di Pubblicità Immobiliare*

Roma,

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
direzione.cnappc@archiworldpec.it

Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati
cng@geopec.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
protocollo@conafpec.it

Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati
cnpi@pec.cnpi.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
segreteria@pec.peritiagrari.it

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati
agrotecnici@pecagrotecnici.it

OGGETTO: Presentazione atti di aggiornamento Docfa – Precisazioni in tema di applicazione dei tributi speciali catastali a seguito di rettifica della categoria catastale.

In riferimento alla presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano, tramite dichiarazione Docfa, si ritiene utile evidenziare alcuni aspetti riguardanti il tema dei tributi speciali catastali e fornire le relative informazioni in merito alla loro applicazione nei casi di rettifica d'ufficio della rendita proposta con variazione della categoria.

Come è noto, il classamento e la rendita indicata nel documento di aggiornamento Docfa riveste natura di “proposta” di parte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La mancata condivisione da parte dell'Ufficio del classamento proposto non costituisce, pertanto, causa di impedimento all'accettazione e all'iscrizione negli atti catastali degli immobili oggetto di dichiarazione.

Il tecnico professionista redattore dell'atto di aggiornamento Docfa autoliquida i tributi speciali catastali in relazione alla dichiarazione resa, rilevando a tal fine il numero di unità dichiarate e la categoria proposta per ciascuna di esse (unità a destinazione ordinaria o fittizia, ovvero speciale o particolare).

In proposito, occorre evidenziare che, per le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione delle unità immobiliari urbane, il Titolo III della tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni (nel seguito Tabella), prevede che:

- a) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione, appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita, è dovuto il tributo speciale catastale pari a 50 euro (punto 2.2.1 della tabella);
- b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione, appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E), è dovuto il tributo speciale catastale pari a 100 euro (punto 2.2.2 della tabella).

Tali importi si applicano alle dichiarazioni presentate in catasto a partire dal 1° ottobre 2012¹.

Successivamente alla registrazione in banca dati degli atti di aggiornamento Docfa, l'Ufficio Provinciale-Territorio competente effettua, anche su base campionaria, la verifica delle rendite proposte ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato D.M. n. 701 del 1994.

¹ Articolo 6, commi da 5-bis a 5-undecies, del decreto legge n. 16/2012 – Circolare n. 4/2012 dell'Agenzia del Territorio.

In esito a tali verifiche, l'UPT provvede alla “validazione” della rendita proposta, laddove questa risulti congrua e coerente con la destinazione e le caratteristiche dell'unità immobiliare dichiarata, ovvero provvede alla “rettifica”, determinando la rendita definitiva che può scaturire anche dall'attribuzione di una differente categoria catastale.

Di conseguenza, nell'ambito dei controlli delle rendite dichiarate con la procedura Docfa, è possibile che l'UPT rettifichi l'originario classamento di una unità immobiliare, proposto in categoria “ordinaria”, attribuendole una diversa categoria dei Gruppi D o E, in quanto ritenuta più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile.

In questi specifici casi (rettifica della categoria ordinaria proposta in categoria definitiva speciale o particolare), poiché in sede di dichiarazione Docfa il tecnico professionista ha autoliquidato i tributi speciali catastali con riferimento al punto 2.2.1 della Tabella (euro 50,00 per unità immobiliare dichiarata in categoria ordinaria), la successiva rettifica della categoria a destinazione speciale o particolare da parte dell'UPT comporta evidentemente il ricalcolo del tributo speciale dovuto secondo le previsioni di cui al punto 2.2.2 della Tabella (euro 100,00 per unità immobiliare) e l'emissione di un avviso di liquidazione per il recupero del maggior tributo dovuto.

Diversamente, può accadere che la categoria dichiarata, appartenente ai gruppi D ed E, venga rettificata in una di quelle ordinarie, con la conseguenza che i soggetti dichiaranti possono chiedere il recupero dei maggiori importi dei tributi versati.

Stante quanto sopra rappresentato, si fa presente che gli Uffici Provinciali-Territorio competenti sono tenuti al recupero del maggior tributo catastale, dovuto nei casi di rettifica del classamento da categoria ordinaria (proposta dal dichiarante) a categoria speciale o particolare (attribuita a seguito dei controlli effettuati).

Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi di rettifica del classamento dalla categoria speciale o particolare (proposta dal dichiarante) alla categoria ordinaria (attribuita dall'Ufficio), si evidenzia che la restituzione delle somme, dovute a titolo di tributo speciale, versate in più, deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrente dalla data di ricezione dell'atto contenente la variazione della categoria².

² Articolo 77, primo comma, del D.P.R. n. 131 del 1986.

Con riferimento a quanto descritto sul tema evidenziato, questa Direzione Centrale resta a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento ritenuto necessario.



EDILIZIA

EDILIZIA

COSTRUZIONI IN FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIA

Sentenza T.A.R. Emilia Romagna n° 195 del 30.10.2018

Una sentenza del Tar Emilia vengono chiariti vincoli e divieti relativi alla fasce di rispetto ferroviario. Con la sentenza n. 195/2018 il Tar Emilia interviene in una controversia tra privati/comune/ferrovie circa le fasce di rispetto ferroviario ed i derivanti vincoli di inedificabilità.

I fatti in breve

Una società di capitali proprietaria di un terreno su cui sorgono 2 fabbricati, impugnava dinanzi al Tar il provvedimento emesso dall'amministrazione comunale nel 2009 avente oggetto l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria precedentemente rilasciata alla ricorrente.

La concessione si riferiva ad un capannone trasformato in laboratorio ubicato sul confine di proprietà e posizionato ad appena 6,60 m dai binari della linea ferroviaria.

La ricorrente contestava, inoltre, i diversi pareri di Rete Ferroviaria Italiana contrari:

- al rilascio sia dell'autorizzazione in deroga ex art. 60 del dpr n. 753/1980
- alla concessione edilizia in sanatoria, da parte del Comune

La società ricorrente:

- lamentava la mancanza dei presupposti di legge affinché il Comune potesse agire in autotutela all'annullamento parziale di propri precedenti provvedimenti, non essendo stato adottato entro un congruo termine come prescrive l'art. 21 L. n. 241 del 1990
- considerava inesistenti i pericoli per la sicurezza pubblica evidenziati dal Comune e da R.F.I..

Il Tar osserva che dagli atti di causa risulta che il fabbricato di proprietà della ricorrente (capannone ora utilizzato quale laboratorio) è situato ad appena 6,60 m dai binari della linea ferroviaria quindi R.F.I. non poteva rilasciare una deroga ex art. 49 c. 1 e 60, c. 1 del dpr n. 753/1980 al fine di autorizzarne ex post la realizzazione.

Il dpr n. 753/1980 dispone che:

è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, a meno di metri trenta dal limite della zona di occupazione della

più vicina rotaia. Trattasi, tuttavia, di vincolo di inedificabilità relativa, con possibilità di edificazione in deroga, mediante riduzione della zona di rispetto solo nei casi in cui:

...la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano...

Pertanto, la scelta operata dal legislatore è nel senso di considerare la deroga alle distanze dalla linea ferroviaria un'ipotesi del tutto eccezionale e, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa: il disposto dell'art. 60, dpr n. 753/1980 va interpretato nel senso che, anche in mancanza delle cause ostative ivi previste (sicurezza pubblica, conservazione delle ferrovie, natura dei terreni e particolari circostanze locali), l'amministrazione ferroviaria non è obbligata a rilasciare l'autorizzazione in deroga, bensì semplicemente ha facoltà di valutare discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione stessa

Sulla base delle suddette considerazioni, il Tar ritiene che nel caso in esame non ricorrano le eccezionali circostanze e condizioni richieste dalla legge per autorizzare in deroga la costruzione del manufatto

Inoltre, per il Tar è evidente che la costruzione del fabbricato in confine a 6,60 m dalla più vicina rotaia non consente ampliamenti e potenziamenti della linea ferroviaria, ostacola gli interventi di manutenzione ed in caso di incidente ferroviario non permette l'immediato ed agevole intervento dei mezzi di soccorso.

Conseguentemente, in presenza di reiterati pareri contrari da parte di R.F.I. motivati in base alla salvaguardia della sicurezza pubblica relativamente ad un manufatto sito a pochi metri dai binari, l'amministrazione comunale era vincolata ad annullare parzialmente la concessione edilizia in sanatoria precedentemente illegittimamente rilasciata.

Link di riferimento: <https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/03/tar-emilia-romagna-bologna-195-fascia-rispetto-ferroviaria.pdf>

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO ANCHE IN LOMBARDIA

Delibera Giunta Regionale n° 11/695 del 24.10.2018

La regione Lombardia ha approvato il regolamento edilizio tipo, si aggiunge così ad altre 12 Regioni che già lo hanno adottato

La regione Lombardia ha adottato, con una delibera (del 24 ottobre 2018 n. 11/695) proposta dall'assessore al Territorio e Protezione civile, di concerto con l'assessore al Bilancio e Semplificazione, il regolamento edilizio-tipo (RET) che recepisce l'Intesa tra Governo, Regioni e Autonomie Locali del 2016.

Si tratta, come sottolineato anche dalla regione stessa, di una semplificazione burocratica che ha i seguenti obiettivi:

- standardizzare le norme in tutti i Comuni lombardi, facilitando la vita di cittadini e professionisti
- favorire la valorizzazione delle risorse energetiche
- rilanciare il settore edile e la rigenerazione urbana sostenibile.

Con il recepimento di questa norma, infatti, si uscirà dalla complessità delle centinaia di regolamenti diversi per approdare finalmente ad uno schema di definizioni uniformi, metodi, procedure e tempi certi da seguire. Regolamento edilizio tipo Lombardia, come dovranno adeguarsi i Comuni

I Comuni dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni al Regolamento edilizio tipo Lombardia.

Il mancato adeguamento comporterà comunque la diretta applicazione delle definizioni uniformi che prevarranno sulle disposizioni comunali.

Sono stati già previsti quattro incontri di "accompagnamento" sul territorio: uno a Milano e altri tre a Brescia, Lecco e Lodi. In queste sedi ai tecnici e amministratori comunali verrà fornito un testo commentato, per aiutarli a ridefinire i regolamenti edilizi.

La Lombardia si aggiunge così alle altre 12 regioni che già lo hanno adottato:

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Abruzzo | • DGR n.850/2017 |
| 2. Basilicata | • DGR n.471/2018 |

3. Calabria	• DGR n.642/2017
4. Campania	• DGR n.287/2017
5. Emilia-Romagna	• DGR n.922/2017
6. Lazio	• DGR n.243/2017
7. Liguria	• DGR n.316/2017
8. Marche	• LR n.8/2018
9. Piemonte	• DCR n.247/2017
10. Puglia	• DGR n. 2250/2017
11. Toscana	• DGR n. 524/2018
12. Veneto	• DGR n. 1896/2017

Il Regolamento Edilizio Tipo

Ricordiamo che lo schema di Regolamento è finalizzato a garantire l'uniformità di impianto, la semplificazione e standardizzazione in materia edilizia in conformità ai contenuti dell'Agenda per la Semplificazione 2015/2017.

Dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bur della Regione, i Comuni hanno 180 giorni per adeguare i propri regolamenti edilizi allo schema di regolamento tipo ed ai relativi allegati, quali:

- il quadro delle definizioni uniformi
- la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, integrata con la normativa regionale
- la norma transitoria in attesa degli adempimenti comunali

Ricordiamo che il regolamento edilizio tipo si articola in 2 parti:

- Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia
- Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

Le 42 definizioni uniformi sono contenute nell'Allegato A: dalla "superficie netta" alla "superficie utile", dal "soppalco" alla "sagoma", oppure anche solo "l'altezza dell'edificio"

Nell'Allegato B, si trovano 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia nel nuovo regolamento comunale.

Il Regolamento indica, in pratica, i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico; deve essere adottato dai Comuni veneti entro 180 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di recepimento. In caso di mancato recepimento da parte della Regione, i Comuni possono comunque provvedere all'adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

Qualora i Comuni non provvedano nei 180 giorni, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili (art. 2, comma 3, dell'Intesa).

Link di riferimento: http://www.ptpl.altervista.org/normativa_anteprema/2018/regione_lombardia_dgr_24102018_695.pdf



FISCALE

FISCALE

ECOBONUS E CESSIONE DEL CREDITO: CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 11/E del 2018 - Risposta Agenzia delle Entrate n. 61 del 05.11.2018

Ecobonus: ok alla cessione del credito alle agenzie che forniscono personale alle imprese appaltatrici dei lavori agevolati, anche se fanno parte di associazioni temporanee di imprese

La cessione del credito, spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus), è possibile anche nei confronti della società (società di somministrazione di lavoro) che ha fornito il personale alle imprese appaltatrici dei lavori agevolati: questo perché esiste un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Il vantaggio è riconosciuto anche qualora la società abbia assunto gli appalti tramite la stipula di un'associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese), in cui vi sia un'altra impresa che ha eseguito i lavori agevolati, ma che di per sé non avrebbero diritto alla detrazione.

Questi sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 61 del 5 novembre 2018 ad un interpello circa la cessione del credito d'imposta in merito alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica: ecobonus.

QUESITO DELL'ISTANTE

Il caso in esame riguarda una società:

- che ha fornito personale ad imprese appaltatrici di lavori (tramite la stipula di un contratto di somministrazione di lavoro) aventi ad oggetto la riqualificazione energetica di edifici
- e/o che ha assunto in alcuni casi appalti che legittimano la cessione del credito tramite la stipula di un'associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi

La società istante chiede se la fornitura effettuata a favore delle imprese esecutrici dei lavori o la partecipazione in associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi la qualifichi quale "impresa collegata" e, quindi, avente diritto all'acquisizione dei crediti.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate

La circolare n. 11/E del 2018, richiamata dall'Agenzia, ha chiarito che la cessione del credito d'imposta deve essere limitata ad un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto e che i soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere "collegati" al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In pratica, se il fornitore del servizio si avvale di un subappaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera: trattasi di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Nel caso in esame, tale collegamento si ravvisa:

- tra la società fornitrice del personale somministrato e il rapporto che ha dato origine alla detrazione
- tra la società fornitrice del personale somministrato che partecipa a un'associazione temporanea di imprese (o un raggruppamento temporaneo di imprese) e il rapporto che ha dato origine alla detrazione

La società di somministrazione, infatti, ha effettuato indirettamente gli interventi che danno origine alla detrazione cedibile, grazie al lavoro prestato dai lavoratori somministrati all'impresa che li ha effettivamente eseguiti.

Lo stesso vale anche nel caso in cui l'agenzia di somministrazione partecipi ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese (Ati) per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito. In questo caso, il riferimento è alla circolare 17/E/2018, in cui è stato chiarito che possono essere cessionari dei suddetti crediti anche ai soggetti appartenenti a consorzi o reti di impresa che non hanno eseguito i lavori, ma in cui vi sono altri consorziati o retisti che, invece, hanno effettuato i lavori agevolati.

Link di riferimento: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/normativa%2Be%2Bprassi/risposte%2Bagli%2Binterpelli/interpelli/archivio%2Binterpelli/interpelli%2B2018/novembre%2B2018%2Binterpelli/interpello%2B61%2B2018/Risposta%2Bn.%2B61_2018.pdf



LL.PP.

COMPATIBILITA' DEL RUP CON LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA

Sentenza del Consiglio di Stato n° 6082/2018 del 26.10.218

Con una sentenza del Consiglio di Stato si chiarisce quando è possibile per il Rup (o altro soggetto aggiudicatore) essere anche presidente della commissione di gara

Con la sentenza n. 6082/2018 del Consiglio di Stato viene chiarito in quali caso il Rup (Responsabile unico del procedimento) o un altro soggetto aggiudicatore, può svolgere anche la funzione di presidente della commissione di gara o di semplice commissario.

I fatti in breve

Una Centrale Unica di Committenza (CUC) indice una gara per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico di una farmacia comunale di nuova istituzione.

La società che arriva seconda presenta ricorso contro il Comune, la CUC e la ditta prima classificata, in base al seguente motivo:

violazione dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, per avere il tecnico ricoperto le funzioni, tra di loro incompatibili, di dirigente della CUC incaricato della redazione del bando di gara oltre che di presidente della commissione giudicatrice.

Il giudice di primo grado, e successivamente il TAR bolognese, hanno ritenuto non incompatibile l'ufficio di presidenza della commissione giudicatrice con le funzioni di dirigente della CUC.

La società appellante, nel presentare ricorso al CdS, ribadisce che:

- nel caso di specie il presidente della commissione ricopriva le funzioni di presidente della centrale di committenza designato ad interim, e in tale qualità egli aveva elaborato e approvato gli atti di gara, designato sé stesso quale presidente della commissione e designato i commissari
- la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare l'insussistenza di un'incompatibilità in concreto in relazione alla svolgimento sia della funzione di presidente della commissione di gara sia delle funzioni amministrative in precedenza assolte e, quindi, con riguardo alla possibile incidenza che tale cumulo di ruoli avrebbe potuto determinare sul processo di valutazione delle offerte
- l'incompatibilità si ricaverebbe, nel caso specifico, dal fatto che il presidente della commissione di gara, in qualità di dirigente della centrale unica di committenza, ha approvato un bando differente rispetto alle indicazioni fornite dal dirigente del Comune, in particolare nella individuazione del valore della concessione, stimato non secondo il criterio del fatturato (come suggerito nella relazione del dirigente comunale) ma secondo il diverso criterio del corrispettivo da riconoscere al comune.

La gara è soggetta alle disposizioni dell'art. 77 comma 4 del nuovo codice dei contratti, che nella sua versione originaria disponeva che:

i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Con successiva modifica introdotta in sede di correttivo dall'art. 46, comma 1, lett. d), dlgs n. 56/2017, il comma 4 è stato arricchito di un addendum ai sensi del quale:

la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

Il Consiglio di Stato pur rivelando un doppio orientamento giurisprudenziale:

- una parte della giurisprudenza ritiene una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell'ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l'incarico di componente e finanche di presidente della commissione. Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall'istituzione dell'albo dei

commissari previsto dall'articolo 77, comma 2 (in questo senso T.A.R. Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; T.A.R. Brescia sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306). In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni si era espressa anche l'ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3.

- un secondo e opposto orientamento giurisprudenziale ha invece interpretato l'art. 77 comma 4 in continuità con l'indirizzo formatosi sul codice antevigente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (T.A.R. Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660; T.A.R. Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24; T.A.R. Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; T.A.R. Umbria, sez. I, 30 marzo 2018, n. 192).

concorda con la seconda interpretazione e respinge il ricorso, precisando:

- innanzitutto, vi è ragione di dubitare che l'art. 77 comma 4, nella sua versione ante correttivo, intendesse precludere al RUP la partecipazione alla commissione
- la stessa ANAC era giunta ad affermare l'inesistenza di una tale automaticità allorché, nel testo delle Linee Guida del 26 ottobre 2016, aveva affermato che "il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"
- il legislatore integrando il disposto dell'art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all'amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara.

ESCLUSI I MICRO-APPALTI DALLE GARE ELETTRONICHE TRA P.A.

Comunicato Presidente ANAC del 30.10.2018

Anac: gli obblighi di comunicazione elettronica tra PA ed imprese non si applicano ai microappalti, ossia per affidamenti al di sotto dei 1.000 euro

Il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore per tutte le stazioni appaltanti il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico, ossia l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto.

In particolare, come previsto dal comma 2 dell'art. 40 del dlgs n. 50/2016, a partire da questa data, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi, salvo alcune eccezioni, in formato interamente elettronico.

A seguito delle numerose richieste di chiarimento circa le gare elettroniche, ossia gli obblighi di comunicazione elettronica negli appalti, in vigore dal 18 ottobre scorso, l'Anac ha pubblicato il comunicato del 30 ottobre 2018, contenente: "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro".

Comunicato Anac

Alcuni funzionari delle stazioni appaltanti chiedono in relazione agli obblighi di comunicazione elettronica negli appalti, ai sensi dell'art. 40 del dlgs n. 50/2016, per gli affidamenti fino a 1.000 euro sia possibile procedere senza utilizzare mezzi telematici.

L'Anac ha reso noto che per gli acquisti infra 1.000 euro vi è la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Secondo quanto disposto dalla legge 296/2006 (art. 1, comma 450), infatti, la soglia minima per ricorrere obbligatoriamente a procedure telematiche è di 1.000 euro;

Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101

Pertanto, non essendo stata abrogata a seguito dell'emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016), la norma si ritiene ancora applicabile e quindi, ha concluso l'Autorità: per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2018/com.pres.30.10.2018.pdf>



SICUREZZA

SICUREZZA

FURTI IN ABITAZIONE ATTRAVERSO PONTEGGI PER LAVORI CONDOMINIALI

Ordinanza Corte di Cassazione n° 26961 del 22.10.2018

La Cassazione chiarisce che in caso di furti in abitazione in condominio, oggetto di lavori in facciata, la responsabilità è solidale tra impresa e condominio

Con l'ordinanza n.26691/2018 la Corte di Cassazione fornisce chiarimenti circa la responsabilità solidale tra impresa e condominio nel caso di furti in abitazione attraverso ponteggi per lavori di ristrutturazione.

I fatti in breve

Nel 2007 la proprietaria di un appartamento faceva causa al condominio, in cui era allocato l'immobile, ed all'impresa che si era occupato di alcuni lavori condominiali, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni preziosi e denaro sottratti nel suo appartamento ad opera di ignoti. I malviventi si erano introdotti in casa attraverso ponteggi lasciati incustoditi dalla impresa esecutrice dei lavori.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda della parte attrice, condannando solidalmente la ditta ed il condominio al pagamento del risarcimento.

Il condominio proponeva appello avverso la sentenza, evidenziando la propria estraneità ai fatti, e chiedendo che l'intera responsabilità ricadesse sulla sola impresa appaltatrice, ritenendosi custode delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi. A sostegno della propria tesi, il condominio esibiva due fax con i quali sollecitava l'impresa ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie. La Corte di secondo grado accoglieva l'appello, rigettando la domanda proposta dalla proprietaria nei confronti del condominio.

La Cassazione, a seguito di ricorso della proprietaria, chiarisce che:

nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. N. 26900/2014; Cass. N. 6435/2009)

Pertanto la Corte accoglie il ricorso.

NO ALLA NOTIFICA PRELIMINARE AL PREFETTO PER LAVORI PRIVATI

Decreto Legge n° 113/2018 del 04.10.2018 (Modifiche al Senato 07.11.2018)

Monitoraggio cantieri: l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare anche al prefetto, introdotto dal decreto sicurezza, è riferito esclusivamente ai lavori pubblici

Dal 5 ottobre scorso è in vigore il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) contenente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa"; nel provvedimento sono anche previste nuove regole per il monitoraggio dei cantieri.

In particolare, l'art. 26, comma 1, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori invii, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare non solo all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro, nonché al prefetto, andando così a modificare l'art. 99 del testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008). Il 7 novembre scorso il decreto sicurezza (dl n. 113/2018) ha ottenuto il via libera anche da parte del Senato, ma con il passaggio a Palazzo Madama il nuovo obbligo è stato ridimensionato: nei lavori privati la segnalazione di inizio attività non deve essere inviata anche al prefetto; l'obbligo permane solo per i lavori pubblici.

Nel dettaglio, le parole "nonché al prefetto" sono sostituite dalle seguenti "nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto".

I lavori privati vengono, quindi, esclusi dal perimetro del nuovo obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Notifica preliminare

La notifica preliminare è la comunicazione all'Asl e alla Direzione Provinciale del Lavoro dell'apertura del cantiere, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori. Deve essere elaborata conformemente all'allegato XII del dlgs 81/2008, riguardante tutte le informazioni del cantiere; in particolare deve contenere le seguenti informazioni:

- data della comunicazione
- indirizzo del cantiere
- committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- natura dell'opera
- responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
- durata presunta dei lavori in cantiere
- numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
- numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate • ammontare complessivo presunto dei lavori

Tale comunicazione è obbligatoria per:

- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
- cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti
- sopravvenute in corso d'opera
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Infine, si devono considerare eventuali aggiornamenti della notifica nei seguenti casi:

- cantieri di cui all'articolo 90, comma 3
- cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle
- categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Per maggiori approfondimenti vedi l'articolo di BibLus-net "Notifica preliminare Asl: tutto quello che occorre sapere con esempio pratico (fac- simile)":

Il testo è tornato alla Camera per la conferma definitiva.

Link di riferimento: <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/10/decr-sic.pdf>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

NUOVA REGOLA TECNICA PER IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDROGENO

Decreto Ministero dell'Interno 23.10.2018 (G.U. n° 257 del 6 novembre 2018)

In vigore dal 5 dicembre prossimo le nuove regole per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti distribuzione idrogeno per autotrazione ai fini della prevenzione incendi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 257 del 6 novembre 2018) il decreto 23 ottobre 2018 del Ministero dell'Interno, recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione".

Il provvedimento ha aggiornato le regole per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di nuova realizzazione o oggetto di modifiche a partire dal 5 dicembre prossimo (data di entrata in vigore del decreto stesso). Obiettivi

La regola tecnica contenuta in allegato al decreto è stata predisposta ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, quali:

- minimizzare le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto
- permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Ubicazione

Nel provvedimento vengono individuate le zone in cui gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione non possono sorgere. Viene anche precisato che l'attestazione, riportante che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone indicate nel provvedimento, deve essere rilasciata dal competente ufficio comunale. Prodotti antincendio

Il decreto prevede, inoltre, delle regole per l'utilizzo dei prodotti per uso antincendio che devono essere impiegati negli impianti di distribuzione di idrogeno. In particolare tali prodotti devono essere:

- identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto
- accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione

Entrata in vigore

Il provvedimento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il 5 dicembre 2018.

Dalla data di entrata in vigore è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, recante: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/11/05/257/sg/pdf>

ACCORDO CON CORPO NAZIONALE VV.F. IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Il CNPI segnala di aver recentemente siglato un accordo di programma in materia di prevenzione incendi con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato a sviluppare, già nella fase formativa dei futuri professionisti, una cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro. L'accordo è rivolto agli studenti futuri periti industriali (sfruttando l'accordo quadro Miur-Mingiustizia-Cnpi che prevede corsi in convenzione con la possibilità di svolgere i sei mesi di tirocinio obbligatori già nel corso del terzo anno di studio) che - una volta iscritti all'ordine professionale - vedranno semplificato il percorso per ottenere l'abilitazione a professionisti antincendio.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 21 novembre 2018

Prot.3262/CG/rt

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: accordo di programma con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi (allegato)

Vi segnaliamo di aver recentemente siglato un accordo di programma in materia di prevenzione incendi con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato a sviluppare, già nella fase formativa dei futuri professionisti, una cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro. La sicurezza e la prevenzione incendi, infatti, sono ambiti tradizionalmente presidiati dai periti industriali.

L'accordo è rivolto agli studenti futuri periti industriali (sfruttando l'accordo quadro Miur-Mingiustizia-Cnpi che prevede corsi in convenzione con la possibilità di svolgere i sei mesi di tirocinio obbligatori già nel corso del terzo anno di studio) che - una volta iscritti all'ordine professionale - vedranno semplificato il percorso per ottenere l'abilitazione a professionisti antincendio.

In sostanza, quindi, i futuri periti industriali che seguiranno un corso in materia di prevenzione incendi durante un percorso di laurea in convenzione con un ordine territoriale - in una delle 14 classi valide per l'accesso all'albo - potranno essere ricompresi nell'elenco dei tecnici abilitati nel settore della prevenzione incendi, senza dover frequentare ulteriori percorsi formativi.

I corsi dovranno ovviamente prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a 120 di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative nel quadro del percorso professionalizzante. Ai fini dell'idoneità all'iscrizione dei laureati nel registro, i programmi di insegnamento dovranno essere preventivamente approvati dal Dipartimento Vvf.

Per i periti industriali già iscritti all'albo, invece, la collaborazione prevede la disponibilità a condividere con tutti gli atenei interessati un adeguamento dell'offerta formativa maggiormente funzionale alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei professionisti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)



**Accordo di programma di collaborazione istituzionale
nella materia della prevenzione incendi
tra
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
e
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati**

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con sede in Piazza del Viminale – 00184 Roma, nella persona del Capo del Corpo Dott. Ing. Gioacchino Giomi

e

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, rappresentato dal Consiglio Nazionale, con sede in via in Arcione n. 71, 00187 Roma, nella persona del Presidente Per. Ind. Claudio Guasco,

Premesso che

I. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), che dipende dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, espleta le competenze istituzionali di prevenzione incendi, soccorso pubblico e difesa civile, oltre a tutte le attività assegnate al Corpo Nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto dal D. Lgs 139 del 8.3.2006, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 29.5.2017.

II. In base alla normativa vigente, il CNVVF stabilisce i criteri validi per la formazione finalizzata all'autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti che operano nel settore della prevenzione incendi negli elenchi di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, nonché per i relativi corsi e seminari di aggiornamento.

III. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, più in generale, è impegnato nelle iniziative informative, formative e divulgative, da svolgere anche in collaborazione con altre istituzioni ed enti, per la diffusione della cultura della prevenzione incendi e della sicurezza.

IV. L'Ordine professionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, istituito dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, regolamentato con Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è composto da circa 45 mila iscritti, muniti di 27 specializzazioni, legate anche alla prevenzione incendi e alla sicurezza, distribuiti nei 98 Collegi territoriali provinciali.

V. L'Ordine professionale è rappresentato dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali (CNPI) che, tra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di predeterminare per i propri iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali, comprese quelle in materia di prevenzione incendi e sicurezza.

VI. In attuazione dei principi europei relativi alle attività libero professionali (sistema EQF, VI livello), con la recente legge 89/2016 è stato stabilito che per l'accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale occorre il possesso di un diploma di laurea triennale, in una delle 14 classi (L-3; L-4; L-7; L-8; L-9; L-17; L-21; L-23; L-25; L-26; L-27; L-30; L-31; L-34) indicate



dall'art. 55, lett. b) dpr 328/2001, unitamente ad un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studi, tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università (art. 6 D.P.R. n. 328/01).

VII. Gli iscritti all'Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati sono tenuti alla formazione continua professionale che, se svolta in collaborazione con gli atenei, può attribuire crediti utili sia per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale (C.F.P.) e sia per il conseguimento della laurea (C.F.U.).

VIII. Al fine di favorire l'acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario per tutti i Periti industriali, in rappresentanza dell'Ordine, il CNPI ha stretto accordi di collaborazione con le Università italiane e straniere su tematiche di comune interesse, quali l'orientamento degli studenti verso i corsi di laurea e la professione, lo svolgimento dei tirocini formativi presso gli studi dei professionisti, le aziende qualificate e le amministrazioni pubbliche, comprese quelle preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza, la condivisione dei corsi di formazione professionale e dei corsi di laurea triennale professionalizzanti per i Periti industriali, anche per quanto concerne la materia della prevenzione incendi e la sicurezza. In relazione ai tirocini professionali, da svolgere durante l'ultimo anno del corso di laurea (ai sensi dell'art. 6, DPR 137/2012), è in fase di definizione la convenzione quadro dell'Ordine direttamente con i Ministeri competenti dell'Istruzione, Università e Ricerca e della Giustizia. L'Ordine ha firmato con il MIUR una convenzione quadro sull'alternanza scuola e lavoro, che si può declinare anche nella materia della prevenzione incendi e della sicurezza.

IX. In data 12 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 987/2016 nel quale è prevista, all'art. 8 sia una maggiore flessibilità dell'offerta formativa per gli atenei (comma 1) e sia l'istituzione in via sperimentale delle nuove lauree ad orientamento professionale, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzate da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, all'interno di convenzioni con gli ordini professionali, nel rispetto di specifici criteri (comma 2). Il MIUR, con successivo D.M. del 29 novembre 2017, n. 935, ha integrato tale disciplina e dato avvio alla fase sperimentale dall'A.A. 2018/2019.

X. L'Ordine orienta altresì gli studenti delle scuole superiori verso la scelta dei percorsi di studio universitario più appropriati, lo svolgimento dei tirocini formativi e di quelli propedeutici all'esame di abilitazione per l'accesso alla professione di Perito industriale, nonché all'acquisizione della formazione professionale continua obbligatoria per le diverse specializzazioni, compresa quella sulla prevenzione incendi e la sicurezza.

XI. In materia di prevenzione incendi, ai sensi del DM 5 agosto 2011, negli elenchi del Ministero dell'Interno possono iscriversi i Periti industriali e i Periti industriali laureati che siano in possesso dell'attestazione di frequenza con esito positivo del corso di base di specializzazione di prevenzione incendi (art. 3, comma 2, lett. a) ovvero i Periti industriali laureati che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante gli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento (art. 3, comma 2, lett. b) aventi per oggetto le materie della prevenzione incendi.

XII. Più precisamente, in base all'art. 4 DM cit., il Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate, stabilisce i programmi dei corsi di base di specializzazione di prevenzioni incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti. La direzione e l'organizzazione dei corsi è affidata agli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, alle Autorità scolastiche o universitarie. Il Dipartimento approva la direzione e organizzazione dei corsi che sono



proposte dagli Ordini e Collegi professionali che designano un responsabile del progetto formativo che ha il compito di predisporre il modulo formativo in conformità ai criteri stabili dalla normativa vigente e da sottoporre all'approvazione del Dipartimento; coordinare l'attività formativa; proporre ai Consigli degli Ordini e dei Collegi provinciali gli esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza. Per la docenza possono essere altresì proposti esperti qualificati e funzionari appartenenti ai ruoli tecnico-operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I corsi si svolgono presso il Dipartimento, le università, gli istituti scolastici e le altre sedi indicate dai soggetti organizzatori.

XIII. Inoltre, in base all'art. 5 DM cit., a conclusione di ogni corso base di specializzazione di prevenzione incendi è previsto un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti. La commissione d'esame è formata da un presidente e da almeno quattro componenti esperti designati dalla direzione del corso, di cui almeno due appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Presidente della commissione è, per corsi svolti presso le strutture centrali del Dipartimento, il Capo del Corpo Nazionale o un suo delegato, e per i corsi svolti in altre sedi, il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio o un suo delegato.

XIV. Le università abilitate al rilascio del titolo di studio, laurea triennale, necessario per l'accesso all'albo professionale dei Periti industriali possono attivare, all'interno della propria offerta formativa, corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi di base di specializzazione in prevenzione incendi. I corsi dovranno prevedere un numero complessivo di ore non inferiore a 120 di insegnamento, organizzate in lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative. Ai fini dell'idoneità all'iscrizione dei laureati nel registro, i programmi di insegnamento di tali corsi devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento.

XV. Con DM 2.2.2016 è stata ridefinita l'articolazione aggiornata del programma del corso base di specializzazione antincendio e la previsione di strumenti di verifica della qualità dell'attività formativa.

XVI. In base ai principi generali dell'ordinamento ex legge 241/1990, alle richiamate disposizioni sui corsi base di specializzazione in materia di prevenzione incendi, nonché a quelle sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche, comprese quelle preposte alla materia della prevenzione incendi, del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, in termini condivisi, l'attuazione della disciplina di alcune attività di comune interesse.

XVII. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l'Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per lo sviluppo della cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione degli studenti e dei professionisti.

XVIII. Le parti intendono avviare e sviluppare sinergie in materie di interesse comune anche per la collettività quali: conferenze, convegni, studi di settore su problematiche di sicurezza antincendio, predisposizioni e attuazioni di progetti di formazione universitaria, post universitaria e professionale mirati alla divulgazione della cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro.

XIX. La collaborazione tende, altresì, ad agevolare le scelte professionali degli studenti e dei neolaureati mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia da parte delle istituzioni pubbliche che da parte dei professionisti privati.



VISTO

- L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Finalità e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo che le parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività dirette a diffondere la cultura della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla formazione degli studenti e dei professionisti.

La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce alle seguenti principali aree tematiche: la formazione universitaria nei corsi di laurea triennali che rilasciano un titolo di studio; l'iscrizione all'albo dei Periti industriali e, in particolare, le nuove lauree ad orientamento professionale; l'orientamento formativo degli studenti delle scuole secondarie verso i corsi di laurea e la professione; i tirocini formativi e professionali; la formazione continua obbligatoria dei Periti industriali.

L'ambito del presente accordo di programma si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse, quali quelle concernenti l'alternanza scuola e lavoro, le attività convegnistiche e divulgative, i progetti di ricerca e le altre iniziative rilevanti in materia di prevenzioni incendi e sicurezza sul lavoro che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione.

L'accordo di programma di collaborazione può essere seguito da piani operativi inerenti singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

In ambito regionale e provinciale, inoltre, potranno essere attuati singoli piani attuativi tramite le articolazioni territoriali delle parti che sviluppino e dettagliino i ruoli, le modalità di collaborazione, i contenuti e le attività oggetto del presente accordo di programma delle stesse parti insieme agli atenei universitari.

Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'Ordine dei Periti industriali

In particolare, per accedere all'attività professionale di Perito Industriale Laureato occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle 14 classi di laurea triennale che corrispondono ai sette nuovi profili professionali, raccolti nei tre principali ambiti di attività libero professionale civile, tecnologico e informazione, come da prospetto allegato (doc. 1).

Le parti intendono collaborare insieme alle università nella costruzione dei percorsi formativi universitari, comprensivi di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative, lezioni, esercitazioni pratiche e visite formative, in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011 ss.mm.), che rispondano alle esigenze dei Periti industriali, sia per professionisti iscritti all'Ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni.

Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere con tutti gli atenei interessati gli adeguamenti dell'offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei periti industriali in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.



A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la presentazione dei progetti formativi da proporre agli atenei in relazione all'inserimento nell'offerta formativa universitaria di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative teoriche e pratiche in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011).

Art. 3 – Lauree triennali ad orientamento professionale

In data 12 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 987/2016, successivamente modificato dal DM 935 del 29 novembre 2017, nel quale è previsto, all'art. 8 comma 2, che ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei criteri riportati nell'allegato (doc. 2).

Nell'ambito dei percorsi di studio professionalizzanti, le parti intendono sviluppare la collaborazione in materia di prevenzione incendi con gli atenei interessati all'avvio sperimentale delle lauree triennali ad orientamento professionale per i Periti industriali, che rispondano ai loro diversi profili professionali.

Le parti si impegnano, in particolare, a costruire delle proposte di progetti formativi condivisi in materia di prevenzione incendi che prevedano, tra l'altro, l'inserimento nell'offerta formativa universitaria di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative teoriche e pratiche in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011). In ogni caso, le parti collaborano nel costruire il tirocinio formativo in materia di prevenzione incendi organizzato in diretto raccordo con il sistema dell'abilitazione professionale dei Periti industriali. Il tirocinio in materia di prevenzione incendi, in particolare, potrà comprendere sia la frequenza di corsi organizzati dalle parti, anche in convenzione con l'università, sia la partecipazione alle attività pratiche presso studi dei professionisti abilitati, ovvero presso aziende o amministrazioni pubbliche o le stesse strutture nazionali o territoriali dei Vigili del Fuoco.

Art. 4 – Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di Perito industriale

L'attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati che comprendano anche la preparazione di qualità in materia di prevenzione incendi.

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a collaborare nella progettazione, predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all'accesso alla professione di perito industriale.

Anzitutto, l'orientamento si riferisce all'assistenza da prestare nell'individuazione dei percorsi di studio universitari che abbiano un'offerta formativa qualificata relativa alla prevenzione incendi, per quanto attiene all'iscrizione alle lauree abilitanti per la professione di perito industriale e all'esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell'indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all'Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall'Ordine dei periti industriali.



A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la definizione delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da rendere per tempo l'informazione sui corsi di laurea per la professione di periti industriali, con specifico riferimento alle conoscenze e competenze in materia di prevenzione incendi.

Art. 5 – Tirocini formativi e professionali in materia di prevenzione incendi

I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, aziende e amministrazioni qualificate anche in materia di prevenzione incendi, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All'interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l'acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l'occupazione dei neolaureati.

Per l'accesso alla professione di Perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01).

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l'accesso alla professione, all'art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti.

Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la condivisione delle principali attività di supporto dei tirocini presso gli studi professionali dei Periti industriali, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti interessati.

Art. 6 – Formazione professionale continua obbligatoria per i periti industriali

Per i Periti industriali, così come per gli altri ordini professionali, da alcuni anni è prescritto l'obbligo della formazione professionale continua.

Più precisamente, il D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, all'art. 7 stabilisce anche per i periti industriali l'assoggettamento alla formazione continua obbligatoria, prevedendo al comma 4: "Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere scritte regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari." e al comma 5: "L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e dai collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti."



Il regolamento del 20 novembre 2013 emanato dal CNPI, approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina l'attività di formazione professionale obbligatoria dei periti e, tra l'altro, all'art. 4, prevede: "1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell'art. 7, comma 4, del DPR 137/12".

Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi universitari e professionali spettanti agli studenti all'interno dei corsi di laurea e ai periti industriali nell'ambito del sistema della formazione continua obbligatoria.

A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la condivisione delle principali attività di supporto per la formazione di comune interesse universitaria e professionale, in modo da rendere per tempo l'informazione agli studenti e ai periti industriali interessati.

Art. 7 – Integrazioni e specificazioni dell'accordo di programma di collaborazione sui temi comuni riferiti alla prevenzione incendi

Il presente accordo di programma è suscettibile di essere integrato e specificato con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai Periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione CNVVF-CNPI.

Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi, tramite le proprie articolazioni territoriali regionali e provinciali, che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione in partenariato con le Università.

Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione del protocollo quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e i Periti industriali che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione istituzionale. Le parti, ancora, acconsentono alla comunicazione all'esterno della collaborazione, nonché all'utilizzo della stessa convenzione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipazione a progetti, iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi.

Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi.

Art. 8 – Commissione bilaterale CNVVF-CNPI per la collaborazione con i Periti industriali

Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all'esecuzione del presente accordo di programma e di quelli integrativi e attuativi della collaborazione sulle tematiche inerenti alla prevenzione incendi e alla sicurezza di interesse comune.



Nei reciproci rapporti, per l'esecuzione dell'accordo, ciascuna delle parti designa almeno un proprio delegato, comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare.

I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art. 9 – Durata

L'accordo avrà durata per un quinquennio dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un eguale periodo di tempo a seguito di sottoscrizione di nuovo accordo.

Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione.

Art. 10 – Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula dell'accordo, dei protocolli esecutivi e delle convenzioni attuative, saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 30 giugno 2003. n.196.

Le Parti sono tenute al rispetto delle clausole relative al trattamento delle informazioni sensibili, previste dal D.lgs. 30 giugno, n.196 e dalla legge 31 dicembre 1996. n.675 e ai relativi aggiornamenti.

Art. 11 – Mancanza di oneri aggiuntivi

Il presente accordo di programma di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.

Per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti.

Si precisa che ove accordi discendenti dovessero prevedere rimborsi spese o compensi a favore del CNVVF, gli stessi accordi, una volta autorizzati, dovranno essere sottoscritti digitalmente, approvati e sottoposti alla registrazione delle sezioni centrali di controllo della Corte dei Conti e dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

La fruizione della formazione universitaria e professionale, dell'orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei Periti industriali interessati, di regola, avviene secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione. Le parti, tuttavia, possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell'attività di collaborazione. Le parti possono anche attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari e dei Periti industriali, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione.



Art. 12 – Foro competente

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro previsto dall'art. 133, comma 1, lett a), numero 2, del D.Lgs.104/2010.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo di programma di collaborazione, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi applicata alla formazione universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Art. 14 – Registrazione

In attuazione dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. Il presente Accordo quadro è sottoscritto in scrittura privata ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 allegato parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, con eventuali spese di registrazione a carico del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei periti Industriali Laureati ai sensi dell'art. 16 bis del Regio Decreto 2440/1923 e dell'art. 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 634/1972. L'imposta di bollo è posta a carico del Consiglio Nazionale dei periti Industriali e dei periti Industriali Laureati così come previsto dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 642/1972.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Il Capo del Corpo
Dott. ing. Gioacchino Giomi

Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
il Presidente
Per. ind. Claudio Guasco



Allegato Doc. 1)

Nuovi profili professionali dei Periti Industriali

Lauree triennali che permettono l'accesso alla professione di Perito Industriale:

- L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
- L-4 | Disegno Industriale
- L-7 | Ingegneria civile e ambientale
- L-8 | Ingegneria dell'informazione
- L-9 | Ingegneria industriale
- L-17 | Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile
- L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
- L-23 | Scienze e Tecniche dell'Edilizia
- L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
- L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari
- L-27 | Scienze e tecnologie chimiche
- L-30 | Scienze e tecnologie fisiche
- L-31 | Scienze e tecnologie informatiche
- L-34 | Scienze geologiche

corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, per legge riservata agli iscritti all'albo, raccolte nei tre settori:

Settore	aree attività	lauree
1. CIVILE,	1.1. Costruzione, ambiente e territorio,	L7, 17, 21, 23, 34
2. TECNOLOGICO,	2.1. Meccanica e efficienza energetica,	L 9, 30
	2.2. Impiantistica elettrica e automazione,	L 9, 30
	2.3. Chimica,	L 25, 26, 27
	2.4. Prevenzione e igiene ambientale,	L 27, 30
3. INFORMAZIONE,	3.1. Informatica,	L 8, 31
	3.2. Design,	L 3, 4.



Allegato Doc. 2)

Lauree triennali ad orientamento professionale ex art. 8, comma 2, DM 987/2016 MIUR

Il D.M. MIUR n. 987/2016 del 12 dicembre 2016, successivamente modificato dal DM 935 del 29 novembre 2017, all'art. 8 comma 2, che ciascun Ateneo proponga al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. Nell'ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese.
- b. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
- c. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo. Al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dall'a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.

Nell'ambito dei nuovi percorsi di studio professionalizzanti, le parti intendono sviluppare la collaborazione in materia di prevenzione incendi con gli atenei interessati all'avvio sperimentale delle lauree triennali ad orientamento professionale con l'Ordine dei Periti industriali, in partenariato con il Corpo dei Vigili del Fuoco. Gli accordi prevedranno, tra l'altro, l'inserimento nell'offerta formativa universitaria di insegnamenti, corsi base e di aggiornamento, seminari, tirocini e attività formative teoriche e pratiche in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 5 agosto 2011).

Tali attività formative e di tirocinio saranno definite tramite apposite convenzioni tra l'Ordine, le università e le strutture nazionali o territoriali dei Vigili del Fuoco.